

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

**LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'**

**Art. 1**

**Limiti del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

**Art. 2**

**Oggetto del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

**Art. 3**

**Disimpegno del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di polizia municipale nonché dagli Ufficiali e agenti di P.G. a norma dell'art. 221 del C.P.P.

**Art. 4**

**Ordinanze del Sindaco**

Al Sindaco sono demandati i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ai sensi dell'art. 38 della Legge 08.06.1990, n. 142, le ordinanze previste dal Codice della strada e dalle altre disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II  
**PASCOLO - CACCIA - PESCA**

**Art. 5**  
**Pascolo degli animali**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sanzione amministrativa da L. .... 50.000 ..... a L. .... 300.000 .....  
Oblazione in via breve di L. .... 100.000 .....

**Art. 6**  
**Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

**Art. 7**  
**Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

**Art. 8**  
**Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie**

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Sanzione amministrativa da L. .... 50.000 ..... a L. .... 300.000 .....  
Oblazione in via breve di L. .... 100.000 .....

**Art. 9**  
**Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Sanzione amministrativa da L. .... 50.000 ..... a L. .... 300.000 .....  
Oblazione in via breve di L. .... 100.000 .....

**Art. 10**  
**Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

**CASE COLONICHE**

**Art. 11**

**Costruzione di case coloniche**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali ecc., occorre la licenza del Sindaco.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

**Art. 12**

**Igiene delle case coloniche**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruite in corpi separati.

E vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Sanzione amministrativa da L. .... 200.000 ..... a L. .... 600.000 .....

Oblazione in via breve di L. .... 200.000 .....

**Art. 13**

**Prevenzioni antincendio**

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili debbono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Sanzione amministrativa da L. .... 300.000 ..... a L. .... 900.000 .....

Oblazione in via breve di L. .... 300.000 .....

**Art. 14**

**Depositi di esplosivi e infiammabili**

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937, recanti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali » e successive modificazioni.

**Art. 15**

**Incameramento delle acque piovane**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Sanzione amministrativa da L. .... 200.000 ..... a L. .... 600.000 .....

Oblazione in via breve di L. .... 200.000 .....

**Art. 16**  
**Latrine**

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Sanzione amministrativa da L. .... 200.000 ..... a L. .... 600.000 .....

Oblazione in via breve di L. .... 200.000 .....

**Art. 17**  
**Stalle**

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, n. 1682, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Sanzione amministrativa da L. .... 600.000 ..... a L. .... 1.800.000 .....

Oblazione in via breve di L. .... 600.000 .....

**Art. 18**  
**Concimaie**

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Sanzione amministrativa da L. .... 600.000 ..... a L. .... 1.800.000 .....

Oblazione in via breve di L. .... 600.000 .....

**Art. 19**  
**Canì a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catenella.

Sanzione amministrativa da L. .... 100.000 ..... a L. .... 500.000 .....

Oblazione in via breve di L. .... 166.666 .....

## FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

## Art. 20

## Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fonti superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Sanzione amministrativa da f. 100.000 a f. 300.000

Oblazione in via breve di f. 100.000.-

## Art. 21

## Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I tubi sotto gli accessi ai fondi rustici dovranno essere sgombrati a cura e spese dei proprietari o concessionari degli stessi.

Nel caso di sostituzione dei tubi esistenti dovrà essere richiesta al Comune l'autorizzazione.

I fossi delle strade rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

I fossi delle strade comunali sono spurgati a cura e a spese del Comune.

Sanzione amministrativa da f. 200.000 a f. 600.000

Oblazione in via breve di f. 200.000.

## Art. 22

## Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per le piante di alto fusto la distanza dai confini sarà di 500 metri quando trattasi di piante isolate.

Per i pioppi od altre essenze boschive costituenti filari, colture specializzate o boschi di alto fusto, la distanza andrà portata a metri DODICI dal confine per le colture.

Quando trattasi di colture similari in atto e da attuarsi anche dal contermino, tali distanze possono essere variate da ambo le parti di comune accordo.

La distanza dal confine di terreni gerbidi per le piante ad alto fusto è quella del Codice Civile, cioè metri 3 (tre).

Per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno tre metri; per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Per la distanza dal confine stradale dovranno essere osservate le prescrizioni dell'art. 26 - commi 3, 4, 5 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA" che così recita:

"3. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.

4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite come previsto al comma 4, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo."

Sanzione amministrativa da f. 100.000 a f. 300.000

Oblazione in via breve di f. 100.000.-

#### Art. 23

##### Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Sanzione amministrativa da f. 200.000 a f. 600.000

Oblazione in via breve di f. 200.000.

**Art. 24**  
**Aratura dei terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi. **con un minimo di un mezzometro di arretramento.**

Sanzione amministrativa da L. ....100.000..... a L. ....300.000.....

Oblazione in via breve di L. ....100.000.....

**Art. 25**  
**Spigolature**

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Sanzione amministrativa da L. ....100.000..... a L. ....300.000.....

Oblazione in via breve di L. ....100.000.....



## MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

### Art. 25

#### Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

### Art. 27

#### Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Sanzione amministrativa da L. ....100.000..... a L. ....300.000.....

Oblazione in via breve di L. ....100.000.....

### Art. 28

#### Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta « terreno avvelenato » o simile.

Sanzione amministrativa da L. ....600.000..... a L. ....1.800.000.....

Oblazione in via breve di L. ....600.000.....

## MALATTIE DEL BESTIAME

**Art. 29**  
**Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

**Art. 30**  
**Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

**Art. 31**  
**Seppellimento di animali morti per malattie infettive**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.

**Art. 32**  
**Igiene delle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Sanzione amministrativa da L. .... 200.000 ..... a L. .... 600.000 .....

Oblazione in via breve di L. .... 200.000 .....

## CAPO VII

### RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

#### Art. 33

##### Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

#### Art. 34

##### Accensione di fuochi

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Sanzione amministrativa da L. ....100.000..... a L. ....300.000.....

Oblazione in via breve di L. ....100.000.....

**CAPO VIII**  
**SANZIONI**

**Art. 35**

**Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni non costituenti reato, e per le quali non è prevista sanzione dalla norma violata, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. ....100.000..... ad un massimo di L. ....1.800.000.....

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 1383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita limitatamente a quelle categorie di violazioni per le quali le norme del presente regolamento ammettono l'oblazione immediata e ne fissano la misura. Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le violazioni per le quali le norme del presente regolamento non prevedono l'oblazione si applicherà la procedura di cui all'art. 107 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 1383 e successive modificazioni ed integrazioni

**Art. 36**

**Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n. 138. L'esecuzione d'Ufficio è a spese degli interessati.

**Art. 37**

**Inesecuzione di ordinanza**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. ....500.000..... a L. ....2.100.000..... Oblazione L. ....700.000.....

**Art. 38**

**Sequestro e custodia di cose**

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesso appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

**Art. 39**  
**Sospensione delle autorizzazioni**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti :

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

**Art. 40**  
**Risarcimento danni**

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 36 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 41

##### Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

# INDICE

## CAPO I

### LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art.	1 - Limiti del regolamento . . . . .	Pag.	2
»	2 - Oggetto del servizio di Polizia Municipale . . . . .	»	2
»	3 - Disimpegno del servizio di polizia rurale . . . . .	»	2
»	4 - Ordinanze del Sindaco . . . . .	»	2

## CAPO II

### PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art.	5 - Pascolo degli animali . . . . .	Pag.	4
»	6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati . . . . .	»	4
»	7 - Sanzioni per pascolo abusivo . . . . .	»	4
»	8 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie . . . . .	»	4
»	9 - Pascolo in ore notturne . . . . .	»	4
»	10 - Esercizio di caccia e pesca . . . . .	»	4

## CAPO III

### CASE COLONICHE

Art.	11 - Costruzione di case coloniche . . . . .	Pag.	6
»	12 - Igiene delle case coloniche . . . . .	»	6
»	13 - Prevenzioni antincendio . . . . .	»	6
»	14 - Depositi di esplosivi e infiammabili . . . . .	»	6
»	15 - Incameramento delle acque piovane . . . . .	»	6
»	16 - Latrine . . . . .	»	8
»	17 - Stalle . . . . .	»	8
»	18 - Concimaie . . . . .	»	8
»	19 - Cani a guardia di edifici rurali . . . . .	»	8

## CAPO IV

### FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art.	20 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque . . . . .	Pag.	10
»	21 - Spurgo di fossi e canali . . . . .	»	10
»	22 - Distanze per fossi, canali ed alberi . . . . .	»	10
»	23 - Abbeveratoi per animali . . . . .	»	12
»	<del>24 - Distanze di rami protesi e radici</del> . . . . .	»	2
»	24 - Aratura dei terreni . . . . .	»	14
»	25 - Spigolature . . . . .	»	14

## CAPO V

### MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art.	26 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria . . . . .	Pag.	16
»	27 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi . . . . .	»	16
»	28 - Cartelli per esche avvelenate . . . . .	»	16

## CAPO VI

### MALATTIE DEL BESTIAME

Art.	29 - Obbligo di denuncia . . . . .	Pag.	18
»	30 - Isolamento per malattie contagiose . . . . .	»	18
»	31 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive . . . . .	»	18
»	32 - Igiene delle stalle . . . . .	»	18

## CAPO VII

### RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.	33 - Culture agrarie - Limitazioni . . . . .	Pag.	20
»	34 - Accensione di fuochi . . . . .	»	20

## CAPO VIII

### SANZIONI

Art. 35 - Accertamento delle violazioni e sanzioni . . . . .	Pag. 22
» 36 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio . . . . .	» 22
» 37 - Inesecuzione di ordinanza . . . . .	» 22
» 38 - Sequestro e custodia di cose . . . . .	» 22
» 39 - Sospensione delle autorizzazioni . . . . .	» 24
» 40 - Risarcimento danni . . . . .	» 24

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

» 41 - Entrata in vigore del regolamento . . . . .	Pag. 26
--	---------



Art. 26 bis  
MODALITA' D'IMPIEGO DEGLI ANTIPARASSITARI

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari– presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private di terzi, strade e colture attigue, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti dalle leggi regionali, nazionali o da deliberazioni comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

A tale scopo si devono seguire le seguenti regole:

- all'interno dei centri abitati e nel raggio di trenta metri da abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti) è vietato l'uso di prodotti antiparassitari appartenenti già alla prima e seconda classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico o di trattamenti obbligatori;
- l'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è permessa solo a distanze superiori a metri trenta dalle aree indicate nel precedente paragrafo ed è consentita solo in assenza di vento;
- al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi non pericolosi, già di terza e quarta classe, purché vengano effettuati in assenza di vento.

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato; qualora, nonostante le cautele adottate, si verifichi uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari, purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transianti lungo le strade; qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento e per tutto il tempo di permanenza del prodotto distribuito, qualora lo stesso appartenga alla già prima o seconda classe tossicologica o comunque contenga sostanze tossiche, dovrà essere apposto il divieto di accesso alle aree trattate ai non addetti ai lavori ed alle persone non adeguatamente equipaggiate con la dicitura "coltura (o terreno) trattato con presidi sanitari".

La raccolta e l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.